



DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ MISURE VOLTE A GARANTIRE LA
FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

CAMERA DEI DEPUTATI

V COMMISSIONE BILANCIO

20 MARZO 2014

Il Decreto legge n. 16 del 2014.

Il Decreto legge n. 16 del 2014 in commento tocca alcuni dei temi più importanti per la finanza locale, vengono di seguito esposte le questioni che a giudizio dell'ANCI rivestono maggiore rilevanza o criticità, segnalando nelle proposte di modifica allegate gli ulteriori interventi sulla norma che l'Associazione ritiene necessari.

Entrate

Dall'introduzione del federalismo fiscale i Comuni hanno subito una riduzione di risorse di oltre 7 miliardi. Lo sforzo fiscale esercitato - poco più di 5 miliardi e mezzo - non ha compensato tale taglio. In altre parole, nell'epoca della realizzazione del federalismo fiscale i Comuni hanno visto ridurre il proprio perimetro finanziario di 2 miliardi.

Nel corso degli ultimi tre anni i Comuni hanno "subito" una riforma fiscale l'anno.

Nel 2012 con il Decreto legge n. 201 del 2011, c.d. "salva Italia", l'IMU che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2014 viene anticipata e ampliata con il risultato che le imposte immobiliari pagate dai cittadini aumentano del 105%, mentre i Comuni perdono il 38% dell'Ici per effetto della riduzione delle risorse in misura pari all'incremento di gettito dovuto al passaggio ICI-IMU.

La IUC e la TASI

A complicare ulteriormente il quadro, da ultimo, la legge di stabilità 2014 introduce altre rilevanti novità in materia di entrate comunali, istituendo un nuovo tributo denominato IUC, che riunisce sotto un unico nome tre componenti distinte

- una **imposta di natura patrimoniale** - l'IMU - dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali), la cui disciplina è comunque autonoma ed esplicitamente «fatta salva» (co. 703);
- una **componente riferita ai servizi** che a sua volta si articola in:
 - **TASI** - relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.) a base patrimoniale, ma a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, senza esclusioni;
 - **TARI** - relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I punti di maggiore criticità riguardano la TASI, componente servizi indivisibili del nuovo tributo IUC, e in particolare la sua capacità di costituire un'efficiente strumento di esercizio

dell'autonomia tributaria comunale, a fronte dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie minori.

La nuova imposta deve rispondere ai criteri di equità, sostenibilità e piena copertura delle risorse finanziarie dei comuni.

La Tasi in estrema sintesi, sostituisce l'IMU abolita: IMU sulle abitazioni principali e sulle assimilazioni (facoltative e obbligatorie). A livello standard, quindi la Tasi deve fornire lo stesso gettito.

Nel gettito standard Tasi, sono compresi i 400 mln. che con il dl 201 venivano compensati per applicare la detrazione-figli (50 euro per ciascun figlio convivente), finanziata per il solo biennio 2012-2013. Quindi dal 2014 il gettito standard che i Comuni devono ottenere direttamente dai cittadini e dalle imprese attraverso la TASI aumenta da 3,4 a 3,8 mld. di euro.

Il gettito base della TASI è effettivamente valutato in 3.800 mln. di cui circa 1.700 ottenuti dalle abitazioni principali e la restante quota di 2.100 mln. di euro derivante da un inasprimento del prelievo sugli "altri immobili" IMU, altre abitazioni e immobili produttivi, con il concorso degli affittuari per una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta dovuta.

Emergono tuttavia due problemi affrontati con il dl 16/2014.

In primo luogo, il gettito standard TASI viene quantificato senza l'applicazione di una detrazione standard riservata all'abitazione principale, come avveniva con l'IMU. È in astratto possibile almeno nell'ambito dei massimi di aliquota ordinariamente previsti dalla legge per il 2014 (2,5 per mille) applicare la Tasi sull'abitazione principale senza alcuna agevolazione.. Questa scelta pone però ovvi problemi di equità e di gestibilità del tributo. A fronte di una situazione consolidata che vedeva con l'IMU la generalizzata applicazione di una detrazione base di 200 euro (oltre ai 50 euro per ogni figlio convivente), l'adozione di una TASI senza un'agevolazione simile chiamerebbe a contribuire i numerosi contribuenti che nei regimi ICI ed IMU sono sempre risultati beneficiari di esclusione dal tributo. Si tratta, secondo stime governative e al livello IMU standard del 4 per mille, di almeno un quarto degli oltre 17 milioni di abitazioni principali, che per effetto delle detrazioni IMU (e prima ancora ICI) non erano assoggettate ad alcun pagamento fino ad una rendita catastale pari a circa 300 € (circa 370 nel caso di un figlio convivente). Tali livelli di rendita non sono infatti per nulla infrequenti, almeno fuori dai grandi centri urbani, se si pensa che la rendita catastale media delle abitazioni italiane è pari a 470 euro.

Tale scelta porrebbe anche problemi non indifferenti di tipo gestionale, poiché imporrebbe di far conto su milioni di pagamenti di scarsa entità unitaria, alcune decine di euro annui che dovrebbero provenire da una platea di contribuenti mai coinvolta prima d'ora.

In secondo luogo, anche la manovrabilità della TASI pone problemi seri per gli equilibri di bilancio di numerosi Comuni. La norma prevede che le aliquote (abitazione principale ed altri immobili) non possono superare, sommate a quelle omologhe in vigore per l'IMU, il valore massimo delle aliquote IMU.

Questo dispositivo mette in seria difficoltà i Comuni che, a seguito dei pesanti vincoli finanziari degli scorsi anni:

- hanno già portato al massimo l'aliquota IMU-Altri immobili, e
- hanno già aumentato l'aliquota ABP.

In particolare vanno rilevate tre criticità solo parzialmente affrontate con il dl 16:

- spinta all'aumento delle aliquote di base (di norma sull'abitazione principale) dovuta al fabbisogno di risorse per introdurre detrazioni a beneficio delle abitazioni principali anche nei casi in cui l'IMU abolita era sul livello standard (4 per mille);
- impossibilità per circa 1.600 Comuni - per 29,4 milioni di abitanti - di applicare in tutto o in parte l'aliquota TASI Altri immobili dell'1%, che la stessa legge indica come "standard". Si tratta dei Comuni che hanno fissato l'aliquota IMU AIM oltre il 9,6 per mille, sui quali si concentra una perdita di circa 1 mld. di euro;
- tra i 1.600 enti di cui al punto precedente, si verifica inoltre l'impossibilità per circa 700 Comuni (comprensivi di un terzo dei capoluoghi e due terzi delle grandi città) di ricostituire il gettito perduto con l'abolizione dell'IMU ABP anche applicando l'aliquota massima TASI ABP ordinariamente prevista (2,5%).

Le soluzioni fornite dal dl 16 si concretizzano in due dispositivi:

- a) con l'articolo 1 del decreto, alla lettera a) interviene a modificare l'ultimo periodo del comma 677 della legge finanziaria 2014, lasciando ai Comuni la responsabilità di introdurre detrazioni e permettendo, a tale scopo ed al verificarsi di determinate condizioni, di accedere al superamento dell'aliquota massima del 2,5%, per un ulteriore 0,8% ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale e Altri immobili.

La condizione di accesso a tale superamento richiama l'obbligo di applicare benefici al comparto dell'abitazione principale e delle unità ad essa assimilate *"tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU"* sui medesimi fabbricati..

- b) Con la lettera d) dello stesso articolo 1 viene aumentata a 625 mln. di euro la dotazione di un fondo ulteriore già previsto al comma 731 della Legge di Stabilità 2014 per 500 milioni. Viene al tempo steso abolito il vincolo di destinazione che destinava l'assegnazione aggiuntiva alla parziale copertura dell'onere per l'introduzione di detrazioni TASI sull'abitazione principale. Il criterio di ripartizione introdotto fa riferimento ad una metodologia condivisa con ANCI che dovrà tenere conto *"dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI"*. Questa formulazione permette di graduare il contributo a favore dei Comuni che presentano maggiori fabbisogni in relazione alla non applicabilità dell'aliquota standard TASI (1‰), con particolare riferimento ai circa 700 enti che risultano nell'impossibilità assoluta di acquisire con la nuova TASI il gettito IMU perduto, anche per effetto dei vincoli sopra descritti alla determinazione dell'aliquota sul comparto degli Altri immobili.

Anche in questo caso è necessario dare urgente attuazione al dispositivo per gli effetti che produce sulle deliberazioni comunali tributarie e di bilancio.

La TARI e i rifiuti assimilati

Per ciò che riguarda la Tasi è necessario sottolineare i rischi che comporta la modifica apportata alla Legge di Stabilità alla disciplina dei cosiddetti rifiuti "assimilati", quei rifiuti provenienti da attività produttive che per disposizione comunale vengono considerati alla stregua dei rifiuti solidi urbani ed assoggettati al prelievo ordinario sui rifiuti.

La modifica apportata dall'articolo 2 (co.1, lett.e) del decreto abolisce l'ultimo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014, norma dibattuta ed espressamente introdotta nel corso dell'esame parlamentare del ddl. Viene così abolita la facoltatività delle riduzioni TARI per i produttori di rifiuti speciali assimilati, proporzionali alla quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

Tale possibilità, introdotta dal Parlamento nel ddl Stabilità, viene ora sostituita con l'obbligo di esenzione sopravvissuto con il comma 661 della stessa legge di stabilità in palese contraddizione con la decisione parlamentare.

La modifica introdotta con il dl 16 rovescia l'impostazione parlamentare e rende obbligatoria l'esenzione della TARI *"in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero"*, dispositivo di difficile applicazione che produrrà rilevanti aumenti del prelievo per la generalità dei contribuenti.

La rigidità, almeno nel breve periodo, dei costi del servizio, le cui prestazioni sono stabilite da contratti di servizio pluriennali, esclude la possibilità di contare su significative riduzioni di costo. Il mantenimento della facoltatività dell'agevolazione permette quindi di graduarne l'impatto in ragione delle effettive condizioni locali ed evita un ulteriore fattore di incremento del prelievo per la generalità dei contribuenti.

Appare pertanto necessario, anche in ossequio alla recente pronuncia parlamentare, il ripristino dell'ultimo periodo del comma 649 e l'abolizione del contrastante comma 661, lasciando così ai comuni la facoltà di graduare le agevolazioni in questione sulla base delle concrete situazioni locali.

L'ANCI è fin d'ora disponibile ad affrontare la questione dei rifiuti assimilati smaltiti a cura del produttore, confrontandosi con i soggetti economici e istituzionali coinvolti, per individuare soluzioni organiche e sostenibili a vantaggio dei contribuenti e dell'efficienza del funzionamento del servizio rifiuti.

Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie

Il dissesto finanziario negli Enti locali avviene quando l'ente non è più in grado di garantire lo svolgimento dei servizi indispensabili o quando non può più far fronte a debiti liquidi, certi ed esigibili nemmeno mediante variazioni di bilancio o mediante altre procedure al medesimo scopo finalizzate.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 amplia le disposizioni in materia di dissesto già contenute nel decreto legislativo n. 267 del 2000 introducendo la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui possono avvalersi i Comuni e le Province che presentino squilibri strutturali di bilancio tali da rischiare il dissesto.

Alla procedura di dissesto guidato si affianca, dunque, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd procedura di pre-dissesto).

La prima procedura prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio

in grado di provocare il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale della Corte dei Conti, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di squilibrio, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

La seconda procedura dà la possibilità all'ente, per il quale, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di predisporre un piano di riequilibrio della durata massima di 10 anni, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario, nel quale devono essere indicati e quantificati i fattori di squilibrio e individuate le misure necessarie per la riduzione della spesa e il ripianamento del deficit, l'avvio di tale procedura inibisce alla magistratura contabile di assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive e "blocca" tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente locale fino alla data di approvazione - o meno - del piano.

Ad oggi, tenendo conto degli ultimi dati disponibili, i numeri sono i seguenti¹:

- circa 60 sono gli enti in dissesto;
- circa 40 sono gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nell'anno 2012;
- circa 50 sono gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nell'anno 2013.

Molte delle procedure sono attualmente ancora in corso, tuttavia, si può registrare, osservando gli esiti al momento disponibili delle procedure avviate, come ci siano notevoli differenze nell'approccio tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti sia nella possibilità o meno dell'ente di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario sia in sede di approvazione/diniego dei piani di riequilibrio approvati dai Comuni, dato questo che, se confermato, potrebbe far pensare, nell'ambito di una senza dubbio opportuna revisione della disciplina in materia di dissesto e pre-dissesto, anche ad una revisione generale del sistema dei controlli sugli enti locali.

¹ Fonte Ministero dell'Interno

L'Associazione, conoscendo bene e seguendo da vicino la situazione dei Comuni deficitari, dissestati o a rischio dissesto ha individuato diverse problematiche la cui soluzione renderebbe più efficace e piena l'applicazione della normativa in materia di dissesto finanziario.

Alcune soluzioni sono misure temporanee volte a tamponare le conseguenze negative provocate da una disciplina frammentata e farraginoso che riguardano prioritariamente la definizione di una tempistica adeguata che dia la possibilità agli enti in difficoltà di utilizzare pienamente tutti gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente per scongiurare il dissesto finanziario e tutte le penalizzanti conseguenze che da esso derivano. In particolare il riferimento è alla proposta di modifica con cui si chiede di estendere da 60 a 90 giorni il termine per deliberare il Piano di riequilibrio finanziario previsto dal comma 5 dell'articolo 243-bis del TUEL ed a quella con cui si chiede di estendere fino alla notifica da parte del Prefetto ai singoli consiglieri del provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 149 del 2011 (scioglimento del consiglio dell'Ente) i termini entro cui sia possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario.

Altre proposte sono finalizzate invece a sostenere gli enti in difficoltà durante il percorso di risanamento, a tal proposito si chiede la possibilità per l'Ente interessato di prevedere, in ragione dei cambiamenti economico finanziari intervenuti, eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso di svolgimento e si chiede di estendere l'assegnazione delle risorse, a valere sul Fondo di liquidità previsto dal Decreto legge n.35 del 2013, oltre che ai pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, (anche se riconosciuti in bilancio in data successiva) anche ai debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la cui copertura è assicurata sin dal primo esercizio dalle disponibilità finanziarie del suddetto piano.

ALLEGATO TECNICO PER EMENDAMENTI

Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.

Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).

In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.

Pubblicazione delle aliquote

Il 2013 è stato caratterizzato da ripetute modifiche della normativa riguardante i tributi comunali, alcune delle quali intervenute nell'ultima parte dell'anno. Le proroghe del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo fissato al 30 novembre, non hanno tuttavia permesso a diversi Comuni di superare obiettive difficoltà nel tempestivo svolgimento dei complessi adempimenti connessi al provvedimento. Tale difficoltà ha portato in taluni casi all'approvazione del documento previsionale e delle deliberazioni connesse, con particolare riferimento alle delibere tributarie, in data successiva al termine del 30 novembre, benché il processo deliberativo sia stato avviato in corretto anticipo attraverso l'adozione del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale.

Il comma 1 della proposta di emendamento permette, per il solo 2013, di considerare valide tutte le delibere che si sono perfezionate in data successiva all'approvazione del bilancio.

Con il comma 2 si assicura l'efficacia, per il solo 2013, alle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.

Tale termine è infatti risultato troppo ravvicinato rispetto al termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (30 novembre) e diversi Comuni hanno comunicato al Ministero le intervenute variazioni dell'addizionale Irpef con ritardi - in qualche caso di uno o due giorni - che rischiano di impedire l'acquisizione di risorse rilevanti a bilanci chiusi.

Armonizzazione bilanci

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, ben chiara al legislatore sin dall'approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è parsa evidente nella relazione del Governo al Parlamento del 30 giugno 2010 in tema di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 42 del 2009.

La legge n. 42 del 2009 (rivisto con l'approvazione della legge n. 196 del 31 dicembre 2009) ha indicato il percorso da seguire per la riforma della contabilità, stabilendo i seguenti principi:

- ✓ adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- ✓ adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- ✓ adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- ✓ affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- ✓ raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- ✓ definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- ✓ definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi Enti territoriali;
- ✓ individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Il percorso delineato dalla Legge Delega, in una prima fase, ha portato all'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

L'Anci, anche in sede di istruttoria tecnica presso la conferenza unificata, ha proposto emendamenti volti a migliorare il testo del decreto correttivo, con l'obiettivo di rendere graduale e pienamente applicabile la riforma che implica notevoli cambiamenti nella modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Per tale ragione, in sede di discussione del decreto legge n. 16 avente ad oggetto misure di finanza locale, si ritiene importante presentare modifiche anche in merito all'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, che avranno un grande impatto sull'assetto finanziario degli Enti.

Gli enti in sperimentazione, per effetto dell'applicazione delle nuove regole contabili, si trovano molto spesso in condizioni di disequilibrio e in base alle disposizioni contenute nel TUEL potrebbero risultare strutturalmente deficitari ed essere sottoposti ai relativi controlli. Al fine di evitare tale situazione la lettera a) propone che, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, agli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del citato decreto legislativo, non si applichino le norme relative agli enti strutturalmente deficitari e alla conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La nuova modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese previste dal decreto legislativo n. 118/2013 e dei principi applicati impongono una revisione straordinaria degli impegni e degli accertamenti registrati negli anni precedenti con le regole allora vigenti e, soprattutto, impone un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alle somme registrate e non incassate nei cinque anni precedenti.

Il nuovo accantonamento, riferito a più esercizi e con diverse modalità di determinazione, comporta, per la stragrande maggioranza degli enti, l'obbligo di registrare un disavanzo di amministrazione all'avvio del nuovo sistema contabile. Tale circostanza si può realizzare tanto per gli enti che stanno sperimentando sin dal 2014 i nuovi principi contabili, quanto per tutti gli enti a decorrere dal primo gennaio 2015.

Il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi, possono comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili.

ANCI, per consentire la più completa attuazione della riforma, propone una gestione del disavanzo sia per gli enti in sperimentazione, sia per gli enti a regime.

Per gli enti in sperimentazione, si prevede un assorbimento graduale del disavanzo, con un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei nuovi principi contabili.

Per l'applicazione a regime della riforma, appare necessario individuare, oltre al recupero graduale, anche meccanismi che consentano agli enti di disporre della liquidità necessaria, anche attraverso l'ausilio della Cassa Depositi e Prestiti, in grado di accompagnare i Comuni al graduale equilibrio strutturale voluto dalla nuova riforma contabile.

La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento, ossia la partecipazione pubblica totale di controllo. Sono, infine, prorogati i termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.

Il comma inserito alla lettera d) specifica meglio i termini di approvazione del rendiconto per gli enti in sperimentazione e a regime, stabilendo come termine massimo per l'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali il 31 maggio di ogni anno.

Gli enti in sperimentazione sono obbligati ad istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con modalità predeterminate dal principio applicato alla contabilità finanziaria. Il comma alla lettera e) propone di consentire l'inserimento di tale fondo nel piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Imposta di registro

Il comma 1 dell'art 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, come modificato dall'art. 26 del DL 12-9-2013, n. 104, la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2014, introduce l'onerosità per i trasferimenti di proprietà nella misura del 9%.

Detto comma recita infatti:

"Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi (9 per cento)."

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni della finanza pubblica dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità dei comuni di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma agli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non ha conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Tempi pagamenti

Molto spesso gli enti locali si trovano in difficoltà a causa del ritardo dell'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle Regioni.

Il ritardo del pagamento ha diversi effetti sul bilancio dei Comuni:

- blocco di altri lavori programmati per far fronte al pagamento
- utilizzo di risorse destinate ad altri progetti
- ritardo del pagamento all'impresa che ha eseguito il lavoro,
- sofferenze di liquidità.

Pertanto per accelerare il pagamento delle opere di investimento si chiede agli altri livelli di governo di erogare le risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori da parte dell'ente locale.

Allineare la presentazione del SAL da parte del Comune e l'erogazione dei trasferimenti da parte di Ministeri e Regioni consente inoltre di rendere neutrale, ai fini del Patto di stabilità Interno, la realizzazione di opere da parte del Comune attraverso finanziamenti di altri enti della pubblica amministrazione. Per il principio della competenza finanziaria adottato per il Patto di stabilità interno infatti, i trasferimenti, e quindi anche i contributi ministeriali e regionali, esauriscono la loro utilità nell'anno in cui vengono erogati a prescindere dal loro utilizzo da parte del Comune. Il problema sorge inoltre nel caso in cui il Comune effettui (cioè "paghi") spese finanziate dal

contributo del Ministero o della Regione in un esercizio differente da quello in cui il suddetto contributo viene erogato (cioè, "incassato"), come potrebbe avvenire per progetti che si dispieghino in un arco temporale superiore ad un esercizio finanziario. In questo caso il Comune, pur utilizzando le somme del contributo, per le spese realizzate negli anni successivi a quelli dell'erogazione del contributo stesso dovrà trovare capienza nel proprio bilancio in termini di saldo finanziario per rispettare l'obiettivo di Patto.

Attraverso l'emendamento si fa coincidere il momento della presentazione del SAL, e quindi del presumibile pagamento da parte del Comune, e quella dell'erogazione del contributo, evitando così che le risorse trasferite dagli altri livelli di governo restino bloccate nelle casse degli enti senza poter essere utilizzate a causa dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.

Possibilità di modificare il piano di predissesto

Nell'attuale disciplina c.d. del pre-dissesto non è prevista la possibilità di modificare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con l'emendamento proposto si offre all'ente la possibilità di modificare il piano di riequilibrio in ragione dei cambiamenti economico finanziari verificatisi nel corso del tempo.

Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

La disposizione dà la possibilità all'ente in difficoltà di usufruire di un margine temporale maggiore per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Fondo liquidità - piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Si propone di estendere l'assegnazione delle risorse oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva anche ai debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la cui copertura è assicurata sin dal primo esercizio dalle disponibilità finanziarie del suddetto piano.

Presentazione nuovo piano di riequilibrio

La disposizione mette a disposizione dell'ente in difficoltà un margine temporale maggiore per la presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio finanziario.

Effetti contabilizzazione fondi pluriennali statali

Con il presente emendamento si chiede di non applicare, per gli anni precedenti al 2014, il sistema sanzionatorio derivante dalla violazione del Patto di Stabilità Interno da parte del Comune di Molfetta a causa delle spese per i lavori del porto e della relativa contabilizzazione delle poste di bilancio.

Considerando l'importanza strategica dell'opera e considerando che lo Stato si è fatto carico della stessa attraverso la contrazione di debiti per consentirne il finanziamento, si chiede che le spese connesse a tale opera non siano determinanti per il rispetto del Patto di Stabilità del Comune di Molfetta nel periodo fino al 2013.

Fondo svalutazione Crediti

L'articolo 6 comma 17 primo periodo del decreto legge n.95 del 2012 dispone che: " *A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.*"

Con il presente emendamento si chiede di abbassare la percentuale di alimentazione del fondo svalutazione crediti dall'attuale 25 per cento al 10 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Avanzo di amministrazione per il Fondo svalutazione Crediti

Con l'emendamento si chiede di sopprimere la seguente disposizione del comma 17 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 " *17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla*

base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità."

Con lo stesso emendamento si chiede anche di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto legge n.95 del 2012.

Proposte di emendamenti

Sommario

Nuova disciplina del regime dell'autosmaltimento dei rifiuti assimilati.....	18
Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.....	19
Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D.....	20
Pubblicazione delle aliquote	21
Armonizzazione bilanci	22
Imposta di registro.....	24
Tempi pagamenti.....	25
Possibilità di modificare il piano di predissesto	27
Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.....	28
Fondo liquidità - piano di riequilibrio finanziario pluriennale.....	29
Termini e condizioni di presentazione nuovo piano di riequilibrio	30
Termini di presentazione nuovo piano di riequilibrio finanziario.....	31
Effetti contabilizzazione fondi pluriennali statali.....	32
Fondo svalutazione Crediti	33
Avanzo di amministrazione per il Fondo svalutazione Crediti	34
Anticipazione di liquidità.....	35
Emendamenti in materia di personale.....	36

Nuova disciplina del regime dell'autosmaltimento dei rifiuti assimilati

All'articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita:

“e) il comma 661 è abrogato.”

Motivazione

L'attuale formulazione della lettera e) interviene ad abrogare l'ultimo periodo del comma 649 della Legge di Stabilità 2014, abolendo la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni della TARI per i produttori di rifiuti speciali assimilati, proporzionali alla quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, facoltà che invece dovrebbe venire rimessa alla potestà regolamentare comunale.

Tale facoltà, introdotta in sede di dibattito parlamentare sul ddl Stabilità, viene così sostituita con l'obbligo per i Comuni - già recato dal comma 661 - di escludere dalla TARI le attività produttive “in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero”. In realtà il comma 661 (non dibattuto dall'esame parlamentare) avrebbe dovuto essere abolito a seguito della menzionata decisione parlamentare riguardante il comma 649, in quanto in evidente contrasto con la modifica apportata a quest'ultima norma.

La modifica proposta affida alla decisione comunale l'adozione di agevolazioni per l'autosmaltimento dei rifiuti assimilati delle attività economiche, evitando rischi di forti riduzioni di gettito da questo comparto che si tradurrebbero in aumenti del prelievo sulle famiglie e sulle attività non coinvolte dalla riduzione. La rigidità, almeno nel breve periodo, dei costi del servizio, le cui prestazioni sono stabilite da contratti di servizio pluriennali, esclude la possibilità di contare su significative riduzione di costo. Il mantenimento della facoltatività dell'agevolazione permette quindi di graduarne l'impatto in ragione delle effettive condizioni locali ed evita un ulteriore fattore di incremento del prelievo per la generalità dei contribuenti.

Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

Articolo 1

All'articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"i) Al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: "L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta."

Motivazione

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.

Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: " , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi".

Motivazione

Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).

In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.

Publicazione delle aliquote

All'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

- e) 1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Motivazione

Il 2013 è stato caratterizzato da ripetute modifiche della normativa riguardante i tributi comunali, alcune delle quali intervenute nell'ultima parte dell'anno. Le proroghe del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo fissato al 30 novembre, non hanno tuttavia permesso a diversi Comuni di superare obiettive difficoltà nel tempestivo svolgimento dei complessi adempimenti connessi al provvedimento. Tale difficoltà ha portato in taluni casi all'approvazione del documento previsionale e delle deliberazioni connesse, con particolare riferimento alle delibere tributarie, in data successiva al termine del 30 novembre, benché il processo deliberativo sia stato avviato in corretto anticipo attraverso l'adozione del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale.

Il comma 1 della proposta di emendamento permette, per il solo 2013, di considerare valide tutte le delibere che si sono perfezionate in data successiva all'approvazione del bilancio.

Con il comma 2 si assicura l'efficacia, per il solo 2013, alle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.

Tale termine è infatti risultato troppo ravvicinato rispetto al termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (30 novembre) e diversi Comuni hanno comunicato al Ministero le intervenute variazioni dell'addizionale Irpef con ritardi – in qualche caso di uno o due giorni – che rischiano di impedire l'acquisizione di risorse rilevanti a bilanci chiusi.

Armonizzazione bilanci

All'articolo 3, comma 2 aggiungere il seguente comma:

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

- a) «Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- b) Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».
- c) In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal DPCM 28/12/2001 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- d) redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.”
- e) Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo aggiungere: “e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio”
- f) Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Motivazione

I commi alle lettera a) e b) riprendono le disposizioni inserite nel DL 126 del 2013 non convertito in legge.

Gli enti in sperimentazione, per effetto dell'applicazione delle nuove regole contabili, si trovano molto spesso in condizioni di disequilibrio e in base alle disposizioni contenute nel TUEL potrebbero risultare strutturalmente deficitari ed essere sottoposti ai relativi controlli. Al fine di evitare tale situazione la lettera a) propone che, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, agli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del citato decreto legislativo, non si applichino le norme relative agli enti strutturalmente deficitari e alla conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità possono comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili. Il comma contenuto alla lettera b) fa sì che l'eventuale disavanzo derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili possa essere assorbito in un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei nuovi principi contabili.

La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento, escludendo le società quotate. Sono, infine, prorogati i termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.

Il comma inserito alla lettera d) specifica meglio i termini di approvazione del rendiconto per gli enti in sperimentazione e a regime, stabilendo come termine massimo per l'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali il 31 maggio di ogni anno.

Gli enti in sperimentazione sono obbligati ad istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con modalità predeterminate dal principio applicato alla contabilità finanziaria. Il comma alla lettera e) propone di consentire l'inserimento di tale fondo nel piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Imposta di registro

Aggiungere il seguente articolo:

“Al comma 1, lettera a), dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e sue s.m.i. dopo il n. 1 è inserito il seguente n. 1-bis :

‘1-bis Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l’imposta fissa di euro 200,00.’ ”

Motivazione

Il comma 1 dell'art 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, come modificato dall’art. 26 del DL 12-9-2013, n. 104, la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2014, introduce l'onerosità per i trasferimenti di proprietà nella misura del 9%.

Detto comma recita infatti:

“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi (9 per cento).”

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni della finanza pubblica dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità dei comuni di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non ha conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Tempi pagamenti

Aggiungere il seguente articolo:

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Motivazione

Molto spesso gli enti locali si trovano in difficoltà a causa del ritardo dell'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle Regioni.

Il ritardo del pagamento ha diversi effetti sul bilancio dei Comuni:

- blocco di altri lavori programmati per far fronte al pagamento
- utilizzo di risorse destinate ad altri progetti
- ritardo del pagamento all'impresa che ha eseguito il lavoro,
- sofferenze di liquidità.

Pertanto per accelerare il pagamento delle opere di investimento si chiede agli altri livelli di governo di erogare le risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori da parte dell'ente locale.

Allineare la presentazione del SAL da parte del Comune e l'erogazione dei trasferimenti da parte di Ministeri e Regioni consente inoltre di rendere neutrale, ai fini del Patto di stabilità Interno, la realizzazione di opere da parte del Comune attraverso finanziamenti di altri enti della pubblica amministrazione. Per il principio della competenza finanziaria adottato per il Patto di stabilità interno infatti, i trasferimenti, e quindi anche i contributi ministeriali e regionali, esauriscono la loro utilità nell'anno in cui vengono erogati a prescindere dal loro utilizzo da parte del Comune. Il problema sorge inoltre nel caso in cui il Comune effettui (cioè "paghi") spese finanziate dal contributo del Ministero o della Regione in un esercizio differente da quello in cui il suddetto contributo viene erogato (cioè, "incassato"), come potrebbe avvenire per progetti che si

dispieghino in un arco temporale superiore ad un esercizio finanziario. In questo caso il Comune, pur utilizzando le somme del contributo, per le spese realizzate negli anni successivi a quelli dell'erogazione del contributo stesso dovrà trovare capienza nel proprio bilancio in termini di saldo finanziario per rispettare l'obiettivo di Patto.

Attraverso l'emendamento si fa coincidere il momento della presentazione del SAL, e quindi del presumibile pagamento da parte del Comune, e quella dell'erogazione del contributo, evitando così che le risorse trasferite dagli altri livelli di governo restino bloccate nelle casse degli enti senza poter essere utilizzate a causa dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.

Possibilità di modificare il piano di predissesto

All' articolo 3, comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al comma 6, dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

Motivazione

Nell'attuale disciplina c.d. del pre-dissesto non è prevista la possibilità di modificare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con l'emendamento proposto si fornisce la possibilità di modificare il piano in ragione dei cambiamenti economico finanziari che si potrebbero verificare nel corso della durata del piano.

Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

All'articolo 3, il comma 3 è sostituito come segue :

“La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149”.

Motivazione

La disposizione da la possibilità all'ente in difficoltà di usufruire di un margine temporale maggiore per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Fondo liquidità - piano di riequilibrio finanziario pluriennale

All' articolo 3, comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti".

Motivazione

Si propone di estendere l'assegnazione delle risorse oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, anche ai debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Termini e condizioni di presentazione nuovo piano di riequilibrio

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

“573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'art. 243 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex art. 6, comma 2, D.L. 149/12, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'art. 243 quater comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'art.243 quater comma 7 del predetto Testo Unico.

Motivazione

La disposizione mette a disposizione dell'ente in difficoltà un margine temporale maggiore per la presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio finanziario.

Termini di presentazione nuovo piano di riequilibrio finanziario

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

al comma 573 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

- 1) alle parole: **"entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico"** sono sostituite le parole: **"entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"**;
- 2) alle parole: **"qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario"** sono sostituite le parole: **"qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale"**;
- 3) alle parole: **"in pendenza del termine di trenta giorni"** sono sostituite le parole: **"in pendenza del termine di novanta giorni"**.

Motivazione

Il comma 573-bis dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha introdotto la facoltà, per i comuni che avessero ottenuto da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti un diniego all'approvazione del piano di riequilibrio, di proporre un nuovo piano di riequilibrio entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del diniego stesso.

Il precedente comma 573 definisce invece un termine inferiore, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità (indipendentemente dunque dal tempo maturato nell'iter procedimentale della valutazione del piano di riequilibrio), per concedere la stessa facoltà ai comuni per i quali fosse intervenuto un diniego all'approvazione del piano di riequilibrio da parte del consiglio comunale.

L'emendamento proposto ha lo scopo di parificare la facoltà concessa ai comuni in difficoltà finanziaria che stessero predisponendo il piano di riequilibrio secondo il DL 174/2012, avendo ottenuto un diniego all'approvazione del piano, indipendentemente dalla sede presso la quale fosse intervenuto il diniego stesso. Inoltre, poiché informali contatti con la Corte dei Conti (Sez. Sicilia) hanno fatto emergere l'esistenza di perplessità da parte della magistratura contabile circa il ruolo della stessa Corte nel dover valutare preventivamente il "miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario", l'emendamento semplifica tale procedura, richiedendo che nell'ultimo rendiconto approvato l'ente non si trovi più nelle condizioni di deficitarietà strutturale.

Effetti contabilizzazione fondi pluriennali statali

Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo.

"Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Motivazione

Con il presente emendamento si chiede di non applicare, per gli anni precedenti al 2014, il sistema sanzionatorio derivante dalla violazione del Patto di Stabilità Interno da parte del Comune di Molfetta a causa delle spese per i lavori del porto e della relativa contabilizzazione delle poste di bilancio.

Considerando l'importanza strategica dell'opera e considerando che lo Stato si è fatto carico della stessa attraverso la contrazione di debiti per consentirne il finanziamento, si chiede che le spese connesse a tale opera non siano determinanti per il rispetto del Patto di Stabilità del Comune di Molfetta nel periodo fino al 2013.

Fondo svalutazione Crediti

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 6 comma 17 primo periodo del decreto legge n.95 del 2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le parole “al 25 per cento” sono sostituite dalle parole “al 10 per cento”.

Motivazione

L'articolo 6 comma 17 primo periodo del decreto legge n.95 del 2012 dispone che: “ *A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.*”

Con il presente emendamento si chiede di abbassare la percentuale di alimentazione del fondo svalutazione crediti dall'attuale 25 per cento al 10 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Avanzo di amministrazione per il Fondo svalutazione Crediti

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

"Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64 è soppresso.

Al comma 3bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n.267 del 2000 è aggiunta infine la seguente frase "e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto legge n.95 del 2012."

Motivazione

Con l'emendamento si chiede di sopprimere la seguente disposizione del comma 17 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 " 17. *Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.*"

Con lo stesso emendamento si chiede anche di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto legge n.95 del 2012.

Anticipazione di liquidità

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“ Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, come previsto nell'art. 5 - Garanzia - del Contratto di Anticipazione tra l'Ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione ”.

Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1 bis

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. Dopo il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: "557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile."
2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";
3. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
 - a) dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";
 - b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".
4. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

Motivazione

La modifica proposta al comma 1 è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

La modifica proposta al comma 2 è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco

attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

La modifica proposta al comma 3 è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità - rispettivamente - a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

La modifica proposta al comma 4 mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Art. 4

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi

All'articolo 4, al comma 3:

- dopo le parole *"agli atti"*, sono aggiunte le seguenti: *"di costituzione e"*;
- dopo le parole *"che non abbiano comportato"*, sono soppresse le seguenti *"né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né"*;

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in oggetto; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la norma continua a trovare applicazione solo per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Articolo 4 bis

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: *"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."*
2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: *"Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."*
3. L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

Motivazione

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

ART. 20

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

All'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. "L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio."

Motivazione

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l'efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale, di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime di vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008.